

IT

E-002411/2026

Risposta di Maroš Šefčovič

a nome della Commissione europea

(4.9.2026)

L'ultima trasformazione sostanziale di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione¹ è il principio alla base della determinazione del paese di origine non preferenziale per merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori. Tale principio è sancito dall'accordo relativo alle regole in materia di origine dell'Organizzazione mondiale del commercio ed è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. La Commissione sta attualmente valutando le norme di origine non preferenziale del codice doganale dell'Unione per stabilire se siano ancora adatte al loro scopo, anche se eventuali adeguamenti non si discosteranno dal principio dell'ultima trasformazione sostanziale. Pertanto non sono previste proposte per escludere i prodotti agroalimentari dall'applicazione di tale principio.

Il "luogo di provenienza" di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011² è diverso dal "paese d'origine". Mentre quest'ultimo è determinato con riferimento al quadro giuridico del codice doganale dell'Unione ed è utilizzato per determinare il trattamento tariffario all'importazione, il "luogo di provenienza" si riferisce a qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il paese d'origine (come una regione o l'UE).

Le indicazioni geografiche registrate nell'UE godono di un livello elevato di protezione. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette sono disciplinate dalle norme apposite del regolamento (UE) 2024/1143³, che stabilisce anche tutele specifiche per prevenire o bloccare l'uso di nomi che violano tale protezione. La Commissione non ha individuato effetti distorsivi derivanti dalla normativa doganale dell'UE che inciderebbero sulla protezione delle indicazioni geografiche registrate nell'Unione.

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (*GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1*, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

² Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (*GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18*, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj>).

³ Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (*GU L, 2024/1143, 23.4.2024*, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>).